

OGGETTO: Servizi integrati di efficientamento energetico di edifici di proprietà aziendale, comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 193 e ss. del d.lgs. 36/2023, con diritto di prelazione del proponente.

LOTTO A3

Quesito N.2

Oggetto: Richiesta deleucidazioni garanzia 10.2.

Con la presente siamo a chiedere la conferma che la previsione di cui a pag. 38 del disciplinare al punto 10.2. che recita “Stante quanto previsto dall’art. 193/12 del Codice i concorrenti dovranno presentare unitamente all’offerta anche una fideiussione del 2,5% del valore dell’investimento, pari ad € 467.393,70, in una delle modalità di cui all’art. 106 del Codice, a garanzia del pagamento delle somme spese per la predisposizione della Proposta, come indicate in premessa” sia un refuso e sia, quindi, da non considerare”.

In attesa di un gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA

Sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Bando la cauzione pari al 2,5 % costituisce un obbligo per la partecipazione ed è costituita in tale entità in quanto limite superiore ammissibile dei costi sostenuti per la predisposizione della proposta.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 193 del Codice il pagamento è a carico dell’eventuale aggiudicatario a favore del Promotore/Proponente qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di prelazione; inoltre, sempre ai sensi dello stesso comma 12, “se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta”.

Sulla base di quanto riportato nel bando di gara, tuttavia, “le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere oggetto di integrazione o, di sanatoria attraverso la procedura di soccorso istruttorio” che, pertanto, nel caso di mancata presentazione sarà attivato nei termini previsti nel bando stesso. Nel caso in cui, infine, alla scadenza fosse presentata un’unica offerta, alla luce della Delibera ANAC del 20/06/2023 e del principio di risultato, l’eventuale mancata presentazione di tale garanzia scadrebbe “a mero adempimento formale non più preposto alla tutela di alcun

interesse sostanziale". Solo in quest'ultimo caso, pertanto, la mancata presentazione non comporterebbe l'esclusione dalla procedura.

Si precisa che tale cauzione può usufruire delle riduzioni previste dall'Art. 106 del D.lgs 36/2023 (a titolo esemplificativo per il solo requisito di essere una piccola/media impresa tale cauzione può essere ridotto al 50%).

Cordiali saluti.

Il Responsabile
per la fase di Affidamento
Ing. Giordano Bertelà